



**REGOLAMENTO**  
**DELLE DELEGAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI**  
*Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del 18 Febbraio 2006*



**PREMESSA**

Il presente regolamento delle Delegazioni Regionali e Provinciali del C.I.A.B.S. trova giustificazione nell'art. 1 e 2 dello Statuto Sociale del C.I.A.B.S.,

Questo regolamento consta di una premessa e di numero quattro capoverso contraddistinti dalle lettere A, B, C, D.

**A) GENERALITA'**

Le Delegazioni Provinciali e Regionali hanno lo scopo di: rappresentare il Club Italiano Amatori Bovari Svizzeri nelle zone di loro competenza territoriale favorendo i rapporti fra i soci ed il C.I.A.B.S.;- illustrare ai soci, nel modo più ampio, gli scopi e le attività del C.I.A.B.S. nonché di fornire loro tutte le informazioni e l'assistenza che in campo cinofilo fossero necessarie e richieste; di diffondere la conoscenza delle razze tutelate dal Club, i loro standard, le loro caratteristiche peculiari e le funzioni, per mezzo di manifestazioni varie, riunioni tecniche e per il tramite della stampa; collaborare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S.; con le Delegazioni dell'ENCI nelle operazioni di controllo delle cucciolate, secondo le direttive emesse dalle Delegazioni E.N.C.I. Delegazioni possono essere sia in singole Regioni italiane, sia in raggruppamenti di Regione. Per "Regione" deve intendersi l'unità geo-politica del territorio della Repubblica Italiana.

La costituzione di una Delegazione Provinciale avviene a seguito di decisione del Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. e solo allorché questo lo ritenga utile per l'attività del Club.

Ogni delegazione provinciale dovrà avere un organico minimo, composto da un delegato e tre responsabili.

Responsabile della Delegazione Provinciale è un Delegato, residente nella zona, nominato dal Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. anche su segnalazione della costituenda Delegazione Provinciale. Egli è il rappresentante del C.I.A.B.S., nei limiti territoriali della propria giurisdizione. Per la sua opera egli non ha diritto ad alcuna corresponsione in denaro ne, a titolo d'indennità, ne, di rimborso spese se non prima preventivate e approvate del Consiglio direttivo del C.I.A.B.S.

Per la costituzione di una Delegazione Regionale è necessario avanzare domanda di affiliazione al consiglio direttivo del C.I.A.B.S.

che la futura delegazione sia composta da almeno venticinque soci, avere un proprio Statuto che non sia in contrasto con lo statuto del C.I.A.B.S. ed dell'E.N.C.I.

**B) NORME OPERATIVE**

**Attribuzioni delle Delegazioni**

Nell'ambito di una provincia può essere istituita una sola delegazione provinciale

Nell'ambito di una Regione può essere istituita una sola Delegazione Regionale.

Qualora in una regione fosse presente una delegazione provinciale, questa verrà inglobata nella nuova delegazione regionale.

La progettazione e la compilazione definitiva del calendario annuale delle manifestazioni - speciali e raduni - sono di competenza del Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. Le Delegazioni Regionali e Provinciali potranno solamente inoltrare proposte ed indicazioni entro i termini di tempo che il

Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. fisserà annualmente in funzione delle esigenze dei suoi rapporti con l'ENCI. Allorché una Delegazione dovesse assumere particolare importanza ed allorché l'attività del C.I.A.B.S. dovesse richiederlo, il Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. potrà affidarle l'organizzazione di raduni di razza i quali dovranno svolgersi nei limiti delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo medesimo.

Nel caso trattasi di raduni di razza del calendario nazionale del Club, la parte organizzativa concernente le iscrizioni, la compilazione del catalogo e l'approntamento di tutto il materiale documentale, resterà di competenza del Club Italiano Amatori Bovari Svizzeri che potrà avvalersi di eventuale collaborazione di soggetti residenti nel territorio della Delegazione che siano di provata competenza organizzativa.

#### ***Compiti delle Delegazioni:***

- E' l'organo di collegamento fra i soci ed il Club Italiano Amatori Bovari Svizzeri, ma - quale socio egli medesimo - deve il massimo rispetto e l'adesione completa allo Statuto sociale del C.I.A.B.S.
- Non gli è consentito, se non autorizzato, intrattenere rapporti diretti con la sede centrale dell'ENCI, per questioni riguardanti la propria Delegazione. Il Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. dovrà essere tenuto informato di eventuali contatti con le Delegazioni provinciali E.N.C.I.- Con altre Società Specializzate, i contatti potranno essere stabiliti solamente previa autorizzazione scritta inviata dalla segreteria del C.I.A.B.S

### **C) NORME AMMINISTRATIVE**

Per l'assorbimento dei compiti assegnati la Delegazione Regionale e provinciale usufruirà di un apporto finanziario che sarà fissato annualmente dal Consiglio Direttivo nazionale del Club italiano Amatori Bovari Svizzeri.

In vista di particolari manifestazioni organizzate dalla Delegazione, il Consiglio Direttivo nazionale, a proprio insindacabile giudizio, può stabilire di procedere ad un'ulteriore assegnazione straordinaria sotto varie forme: denaro liquido o materiali. Le Delegazioni Regionali hanno autonomia finanziaria.

### **D) NORME DISCIPLINARI**

Il Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. ha autorità e veste per richiamare le delegazioni ai suoi doveri ed alle proprie attribuzioni. Qualora una Delegazione non dovesse assolvere ai propri compiti ed alle proprie attribuzioni:

- o per scarsità del numero dei soci (al di sotto dei 25);
- o per attività irrilevante o scoordinata; - o per attività inefficiente sotto il profilo amministrativo ed organizzativo;
- o perchè assumesse un comportamento:
  - \* in contrasto con lo Statuto Sociale;
  - \* in contrasto con le direttive specifiche;

il Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. potrà revocare il mandato alle Delegazioni sia regionali che Provinciali e deliberare lo scioglimento della Delegazione medesima, riservandosi la facoltà di agire disciplinarmente nei confronti dei responsabili. Qualora ne ravvisasse l'opportunità e gli estremi, il Consiglio Direttivo del C.I.A.B.S. potrà nominare un Commissario straordinario "ad acta" con l'incarico di ricostruire la Delegazione su nuove basi o proporre il definitivo scioglimento. Al Commissario straordinario "ad acta" dovranno essere corrisposte, a titolo di rimborso spese, le diarie previste dall'ENCI per i signori giudici e delegati di esposizioni. Le somme necessarie verranno tratte dalle disponibilità di cassa della Delegazione. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa

riferimento allo Statuto sociale del C.I.A.B.S. ed al le norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

*Norma transitoria - Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci del C.I.A.B.S. del 18 febbraio 2006*